



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 372 DEL 23 marzo 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alfredo Mensitieri, V.Presidente, dall'avv. Lucio Trovato, Componente, dal dott. Franco Corbo, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 23 marzo 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 33

RECLAMI

Reclamo della Soc. FIORENTINA avverso l'ammenda di L. 40.000.000 (gara Perugia-Fiorentina dell'11/3/01 – C.U. n. 353 del 13/3/01).

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che infliggeva alla Soc. Fiorentina la sanzione dell'ammenda di lire 40.000.000 per avere suoi sostenitori, nel corso della gara Perugia-Fiorentina dell'11/3/2001 rivolto cori di discriminazione razziale nei confronti di calciatori avversari, lanciato due fumogeni sul terreno, in due momenti del secondo tempo, provocando interruzioni del giuoco ed intonato cori ingiuriosi nei confronti di un calciatore avversario in altre due occasioni del secondo tempo della gara, ha proposto reclamo la Società interessata, lamentando l'eccessività dell'ammenda e concludendo per la riduzione della sanzione inflitta e "l'eliminazione della recidiva specifica reiterata".

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali ed il gravame, rileva che per il primo episodio, relativo ai cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale, deve trovare applicazione l'art. 6 bis commi 2 e 5 del C.G.S., entrato in vigore l'11/2/2001, che per tale infrazione prevede la sanzione minima dell'ammenda di lire 20.000.000.

Sanzione adeguata per gli altri fatti contestati, tenuto conto anche della recidiva nel lancio di fumogeni, appare quella di ulteriori lire 10.000.000 di ammenda. Si è trattato, in effetti, come dedotto della reclamante, di episodi occasionali e di scarsa offensività.

Quanto alla recidiva specifica relativa ai cori di significato razzista, va rilevata che con la modifica dell'art. 6 bis del C.G.S. è stata introdotta una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva delle Società; conseguentemente non può ravvisarsi nel caso in esame la sussistenza della contestata recidiva in ordine al primo episodio.

Per tali motivi la Commissione delibera di ridurre a lire 30.000.000 l'ammenda inflitta dal Giudice Sportivo alla Società Fiorentina. Ordina la restituzione della tassa di reclamo.

Reclamo della Soc. COSENZA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gianluca **SAVOLDI** (gara Cosenza-Empoli dell'11/3/01 – C.U. n. 354 del 13/3/01).

La Soc. Cosenza ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato per due giornate effettive di gara il calciatore Savoldi Gianluca, tesserato della Società (C.U. n. 353 del 13/3/01).

Nel reclamo si rileva che il Giudice Sportivo ha “valorizzato in modo incongruo ed inesatto, il rapporto arbitrale” laddove si fa riferimento al carattere violento dell'azione sanzionata.

In particolare si afferma che la fattispecie è diversa e meno grave da quella ipotizzata dal Giudice Sportivo di entrata a piedi uniti in cui effettivamente viene “attinto con violenza un avversario”.

Secondo la ricostruzione della Soc. Cosenza, il calciatore sanzionato era entrato a piedi uniti su un avversario senza colpire il medesimo.

Contesta poi la reclamante che il comportamento del suo calciatore possa considerarsi “violento”, come dimostrerebbero le modalità dell'episodio verificatosi nella metà campo avversaria ad opera di un “attaccante che cercava di conquistare il possesso della palla per dar luogo ad un'azione offensiva”. Si chiede pertanto la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica.

La Commissione, letti gli atti ufficiali ed il reclamo, sentito il rappresentante della reclamante, ritiene di dover accogliere il reclamo per quanto di ragione.

Fondata appare la critica della reclamante laddove ravvisa una discrasia tra la motivazione del Giudice Sportivo ed il referto arbitrale. Ed infatti, nel rapporto arbitrale l'espressione “in modo violento” si riferisce al tipo dell'entrata sanzionata (da tergo a piedi uniti), ma non esprime una particolare ed ulteriore connotazione violenta rispetto a quella di per sé insita in una entrata effettuata da tergo a piedi uniti.

Mancando nell'intervento sanzionato caratteri di particolare violenza, sanzione equa per la violazione contestata è quella di una giornata di squalifica.

Per questi motivi la Commissione delibera di accogliere il reclamo, riducendo la sanzione ad una sola giornata la squalifica inflitta al calciatore Gianluca Savoldi. Dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 MARZO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro